

n. 2583/2004) ha deciso che l'illecita mediazione nella fornitura di manodopera, punibile con l'art. 27 della legge n. 264/1949, è stata abrogata in parte dalla fattispecie di esercizio vietato della intermediazione di cui all'art. 18, primi tre commi, della «riforma Biagi». Ne consegue che l'intermediazione addebitabile a soggetti privati non formalmente autorizzati (pensiamo al «caporalato»!), già sanzionati dalla normativa precedente, restano punibili anche con la nuova legge, con la conseguente applicazione della normativa più favorevole ex art. 2, comma 3, c.p.

È, di converso, evidente che altri fatti divenuti, nel frattempo, legittimi, restano fuori dalla norma sanzionatrice e, non possono essere puniti persino se commessi quando era in vigore la norma abrogata con la «riforma Biagi».

Si sottolinea, poi, che l'art. 23, c. 3, della suddetta «riforma Biagi» stabilisce nello specifico la responsabilità solidale del somministratore e dell'utilizzatore, al fine di tutelare il lavoratore dipendente. Ma la Cassazione mette in evidenza dei distinguo (Ss.Uu. sentenza n. 22910/2006) che, qui, non è possibile argomentare per esteso e alla cui analisi si rimanda il Lettore.

2.3

Socio di cooperativa dirigente

Sono già parecchi anni che la cooperativa di cui sono socio lavoratore mi promette di passarmi di qualifica, assegnandomi quella di dirigente in quanto, per i compiti che svolgo, mi competerebbe.

Ora, tuttavia, il presidente della stessa, rispondendo ad un mio ennesimo sollecito, mi risponde che, avendo assunto specifiche informazioni, non è possibile l'operazione perché non è previsto nel regolamento.

Mi pare una scusa e, sentendomi preso in giro, vorrei ricorrere ad un legale per difendere le mie ragioni.

Prima di farlo chiedo ad un vostro esperto se, come penso, ho probabilità che si affermi la mia tesi.

G.S.

Risponde **Giannino Cascardo**

Credo che occorra cautela nell'azione in quanto il presidente della cooperativa ha agito con ragione di causa. Il regolamento interno, di cui alla Legge n. 142/2001, dovrebbe prevedere, fra le altre qualifiche ammesse, anche quella di dirigente e il socio, nel chiedere l'iscrizione alla società, automaticamente l'accetta e lo sottoscrive.

L'Inps in una sua comunicazione del 17/11/2006 tratta l'argomento e rinvia, ai fini delle modalità di esposizione dei modelli Dm 10/2 ed Emens, al suo messaggio di tre giorni antecedenti.

Il consiglio che posso dare al socio lavoratore aspirante dirigente è quello di sollecitare per iscritto la modifica del regolamento, con inserimento della qualifica che, a suo dire, gli toccherebbe.

Dopo di che dovrebbe inoltrare di nuovo la richiesta al cda.

2.3

Orario di lavoro

Da parecchio tempo (anni!) la cooperativa di cui siamo soci lavoratori, a seconda dell'appalto che ottiene, ci impone un orario a volte a tempo pieno a volte ridotto.

Questo ci è sempre sembrato una prepotenza, anche

perché i bilanci annuali comportano sempre degli utili, che vengono girati a riserve indivisibili. E vengono confermati i compensi agli amministratori, revisionati anno per anno in base al costo della vita.

Ora uno dei soci lavoratori ha sentito dire che è entrata in vigore una legge che non permette sempre la pratica applicata dell'orario ridotto.

Potremmo sapere di più?

L.I.

Risponde **Giannino Cascardo**

Quella a cui si riferisce la domanda non è una legge ma una risposta ad un quesito, proprio recente, inoltrato al Ministero del lavoro e delle P.s. (Dir. gen. per l'Attività ispettiva. Div. II-Attività di interpello, consulenza e affari generali).

Il 14 febbraio scorso, rispondendo a specifica interrogazione, l'ente citato rispondeva che non è consentito, ad esclusivo giudizio della dirigenza della cooperativa di produzione e lavoro, di ridurre l'orario di lavoro dei soci suoi dipendenti, con conseguente decurtazione di salario e connessi. Si tratterebbe di una «fattispecie impropria di lavoro a chiamata» (o intermittente o job on call, come si usa dire).

Richiamando la nota legge n. 142/2001, il ministero precisa che, quando il socio diventa tale e automaticamente approva l'applicazione del regolamento interno, che norma lo svolgimento del lavoro, tra le regole contenute, includerebbe la possibilità di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi, «esclusivamente nell'ipotesi di crisi aziendale» conclamata, se supportata da apposita deliberazione assembleare e motivata da riduzione del fatturato (e non mi pare il caso il questione, visto che emergono utili di bilancio).

Non è quindi possibile derogare in pejus il trattamento economico minimo di cui all'art. 3 della citata legge.

L'unica ulteriore possibile deroga dovrebbe essere avvalorata da accordi collettivi precedenti l'introduzione di orario di lavoro multiperiodale.

DIRITTO E SPORT

22

Istruttori sportivi a carico

In qualità di istruttore sportivo ho percepito, nel corso del 2011 e da una associazione sportiva dilettantistica, compensi di ammontare complessivo pari a euro 6.000.

A questi compensi occorre aggiungere ulteriori redditi, percepiti sempre nel corso del 2011, pari a euro 2.000.

In considerazione di tali dati vi chiedo pertanto se posso essere considerato familiare a carico ai fini delle relative agevolazioni fiscali.

P.O.

Risponde **Maurizio Mottola**

I compensi erogati dall'associazione sportiva dilettantistica sono qualificati ai fini tributari (imposte dirette - Irpef) come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2 dello stesso

decreto, tali compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef per un importo non superiore a euro 7.500.

Ciò significa che gli stessi (se di importo non superiore a euro 7.500) non devono essere inclusi nel calcolo della franchigia disposta per determinare se un familiare può essere considerato fiscalmente a carico.

Questa franchigia è attualmente pari a euro 2.840,51, considerando tutti i redditi imponibili ai fini Irpef (al lordo degli oneri deducibili).

Nel caso in questione il reddito imponibile complessivo è pari a euro 2 mila e quindi inferiore alla franchigia, per cui il soggetto può essere considerato fiscalmente a carico.

22

Dichiarazione Isee

I compensi percepiti come collaboratore tecnico di una associazione sportiva dilettantistica, se di ammontare inferiore a euro 7.500, devono essere indicati nella dichiarazione Isee?

H.F.

Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67, comma 1, lettera m e dell'articolo 69, comma 2 del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi):

- i compensi, i premi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa conseguiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono considerati redditi diversi;

- tali compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef per un ammontare annuo complessivo non superiore a euro 7.500.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Isee, occorre indicare, oltre ai dati anagrafici e ai dati patrimoniali, i dati reddituali del nucleo familiare, ovvero i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dalle dichiarazioni o dalle certificazioni fiscali.

Di conseguenza la risposta al quesito è negativa, nel senso che i compensi percepiti come collaboratore tecnico di una associazione sportiva dilettantistica, se di ammontare inferiore a euro 7.500, non devono essere indicati nella dichiarazione Isee.

DIRITTO TRIBUTARIO

1

Servizio idrico integrato

Una società di gestione del servizio idrico integrato può iscrivere a ruolo la tariffa del servizio idrico integrato?

N.Z.

Risponde Giovanni Pizzo

La Corte di cassazione, sezione III civile, con ordinanza del 29 agosto 2011, numero 17628, in tema di iscrizione a ruolo, da parte di una società di gestione, della tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 156 del decreto legislativo numero 152, del 2006, che costituisce un'entrata di diritto privato, dopo avere richiamato l'ar-

ticolo 17, che dispone che può essere riscossa mediante ruolo anche la tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e l'articolo 21 del decreto legislativo numero 46, del 1999, in virtù del quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dal citato articolo 17, aventi causa in rapporti di diritto tributario privato, sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, ha precisato che: «Con la modifica apportata dal legislatore all'articolo 156 del decreto legislativo numero 152, del 2006, il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per le stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici.

La diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera della legge, urterebbe contro l'armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del servizio idrico integrato potrebbe procedervi senza titolo esecutivo».

1

Tia 1 e Tia 2

Si chiede se l'Imposta sul valore aggiunto sia dovuta sia sulla Tia 1 sia sulla Tia 2.

S.L.

Risponde Giovanni Pizzo

Con la cosiddetta Tia 1 (tariffa di igiene ambientale) si vuole identificare la tariffa di igiene ambientale, istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo numero 22, del 1997 (passato all'uso giuridico come «decreto Ronchi»), mentre con la cosiddetta Tia 2 (tariffa integrata ambientale) si sta ad identificare la tariffa integrata ambientale, istituita con l'articolo 238 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, meglio conosciuto come «decreto Mattioli».

In ordine alla debenza o meno dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva), la Corte costituzionale, con la sentenza numero 238, del 24 luglio 2009, analizzando la tariffa di igiene ambientale (Tia 1), aveva sentenziato sulla sua natura giuridica tributaria, con la conseguenza: dell'irilevanza della predetta tariffa nell'ambito applicativo dell'Iva, della devoluzione delle controversie nascenti in materia al giudice tributario.

Inoltre, per quanto atteneva al rapporto tributario, la titolarità della tariffa (in quanto tributo) era di competenza dell'ente locale, che si poneva quale soggetto attivo del rapporto.

Il legislatore, in un momento successivo, con riferimento all'articolo 238 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, su citato, con l'articolo 14, comma 33, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con legge 30 luglio 2010, numero 122, ha disposto che: «le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, numero 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».